



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Napoli 03 Settembre 2015
Prot. 1258/15

Caro Collega,

si ritiene opportuno fornirti alcune informazioni in merito al regime della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all' **Enpaf**.

Iscrizione all'Ordine: in base allo Statuto l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti agli Albo dei Farmacisti. Tali contributi, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Nazionale, sono dovuti da tutti gli iscritti e per l'intera annualità, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l'iscrizione o la cancellazione.

Riduzione del contributo: al fine di consentire un adeguamento della misura dei contributi alla capacità economica di ogni iscritto è riconosciuta la possibilità di optare per una riduzione del contributo intero. Si rammenta che la riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione alla previdenza.

L'art. 21 del Regolamento dell'Enpaf attribuisce la facoltà di presentare domanda di riduzione del contributo previdenziale qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1. Iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione obbligatoria ad altro Istituto di previdenza** (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);
- 2. Iscritti che non svolgono attività professionale** (aliquote: 33,33%; 50%);
- 3. Iscritti che siano titolari di una pensione ENPAF e non esercitino attività professionale** (aliquote: 33,33%; 50%, 85%);
- 4. Iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari** (*inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l'impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa*, aliquote: 33,33%; 50%; 85%);

Gli effetti della riduzione contributiva: l'iscritto che richiede la riduzione del contributo previdenziale fruirà di un trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto rispetto a quello che verrebbe liquidato versando la contribuzione in misura intera.

Contributo di Solidarietà: coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° Gennaio 2004 hanno la possibilità di chiedere di versare il contributo di solidarietà (**pari al 3% del contributo intero**). Si tratta di un contributo che non produce anzianità di contribuzione utile per maturare il diritto a pensione nei confronti dell'ENPAF.

Chi può versare il contributo di solidarietà: Possono chiedere di versare il contributo di solidarietà, le seguenti categorie di iscritti:

- a. Iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione obbligatoria ad altro Istituto di previdenza e che non abbiano altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria;
- b. Iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l'impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

L'iscritto che sia disoccupato temporaneo ed involontario può conservare la riduzione massima dell'85% ovvero il contributo di solidarietà per non più di cinque anni complessivi nel corso del suo rapporto assicurativo con l'Enpaf. In altre parole, ai fini del termine unico di cinque anni, i periodi in cui l'iscritto ha fruito della riduzione dell'85% ovvero del contributo di solidarietà, per disoccupazione temporanea ed involontaria, si sommano.

La domanda di riduzione:

La riduzione contributiva o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione di apposita domanda che deve essere presentata all'Enpaf nell'anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio contributivo. A partire dal 1° gennaio 2014, la domanda deve essere presentata nell'anno per il quale si intende fruire del beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

I termini di decadenza:

Il Regolamento prevede che la domanda di riduzione, o quella per il contributo di solidarietà debba essere presentata a pena di decadenza:

- **Entro il 30 settembre** dell'anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio;
- **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio, nel caso in cui l'evento che consente di chiedere la riduzione si sia verificato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

A partire dal 1° gennaio 2014 la domanda deve essere presentata a pena di decadenza:

- **entro il 30 settembre** dell'anno in cui si intende fruire del beneficio;
- **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui si intende usufruire del beneficio nel caso in cui il periodo che consente di usufruire della riduzione (6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare) venga completato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Il termine per i neo iscritti:

Un caso a parte riguarda coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine e all'Enpaf; considerato che la riscossione nei loro confronti avviene nell'anno successivo a quello della loro prima iscrizione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello della loro prima iscrizione.

Spesso si incorre nell'equivoco di ritenere che la riduzione, o il contributo di solidarietà, possano essere richiesti purché l'iscritto, al momento in cui presenta la domanda, si trovi nella condizione per ottenerli. *Non è così:* è necessario che l'iscritto posseda tale condizione per almeno la metà più uno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce.

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali **ENPAF dovuti per l'anno 2015.**

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.398,00	29,00	15,00	4.442,00
Doppio	8.796,00	29,00	15,00	8.840,00
Triplo	13.194,00	29,00	15,00	13.238,00
Rid. del 33,33%	2.932,00	29,00	15,00	2.976,00
Rid. del 50%	2.199,00	29,00	15,00	2.243,00
Rid. del 85%	660,00	29,00	15,00	704,00
Solidarietà 3%	132,00	29,00	15,00	176,00
Solidarietà 1%	44,00	29,00	15,00	88,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l'anno 2015, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente.

Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente:


31 marzo 2015, 01 giugno 2015 e 31 luglio 2015.

La normativa dell'Ente (Regolamento e Statuto) nonché la **modulistica** necessaria per ottenere la riduzione della misura della contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà ovvero la contribuzione doppia o tripla o il riscatto degli anni di laurea è disponibile presso la sede dell'Ordine oppure può essere prelevata dal sito Internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) ove è possibile acquisire ogni altra informazione utile, concernente l'attività dell'Ente.

Cordiali saluti

Il Segretario

(Dr. Davide Carraturo)



Il Presidente

(Prof. Vincenzo Santagada)

